

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Jobs Act: cinque deleghe per la riforma del Lavoro



Revisione degli
Ammortizzatori
sociali



Riorganizzazione
dei Servizi al
lavoro e delle
politiche attive



Semplificazione
delle procedure
e degli
adempimenti
amministrativi



Riordino
delle forme
contrattuali
e dell'attività
ispettiva



Tutela
e conciliazione
delle esigenze
di cura, di vita
e di lavoro

N. 8/2014

Direzione Sindacale • Welfare • Sicurezza sul lavoro

Direzione Sindacale • Welfare • Sicurezza sul lavoro

Direttore: Pierantonio Poy

Area Lavoro

Responsabile: Paolo Pagaria

Hanno collaborato alla redazione della Guida:

Maria Cristina Allocca

Michele Ceppinati

Maurizio Forbice

Katia Goldoni

Federica Menga

Piero Perdomi

Alessandra Setti



La Guida
è scaricabile in formato PDF dalla sezione
Contratti e Lavoro ⇨ Guide e Supporti
del sito internet
www.unione.milano.it



Segui il *Jobs Act* e i decreti attuativi dalla sezione
Contratti e Lavoro ⇨ Rapporti di lavoro
del sito internet
www.unione.milano.it

INDICE

Criteria e modalità di attuazione delle deleghe	pag. 4
1. Revisione degli Ammortizzatori sociali	pag. 5
2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive	pag. 9
3. Semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi	pag. 17
4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva	pag. 23
5. Tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro	pag. 33



Criteri e modalità di attuazione delle deleghe

(art. 1 c. da 10 a 15)

- ✓ L'esercizio delle deleghe da parte del Governo deve avvenire attraverso una **serie di decreti legislativi** entro il termine fissato dalla legge di delegazione (ovvero entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega);
- ✓ la legge e i decreti legislativi di attuazione **entrano in vigore il giorno successivo** a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;
- ✓ dall'attuazione delle deleghe **non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica**;
- ✓ entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti medesimi rispettando principi e criteri fissati dalla legge delega.
- ✓ è previsto un sistema permanente di **monitoraggio e valutazione** sui provvedimenti emanati.



1. Revisione degli Ammortizzatori sociali

Finalità della delega

(art. 1 c. 1)

- ✓ Semplificare le procedure amministrative relative agli **ammortizzatori sociali** e ridurre gli oneri non salariali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
- ✓ tutele uniformi per la **disoccupazione involontaria**, legate alla storia contributiva dei lavoratori;
- ✓ razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro.



1. Revisione degli Ammortizzatori sociali

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

(art. 1 c. 2 let. a) punti da 1 a 8)

- ✓ Esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di **cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa**;
- ✓ **incentivazione degli strumenti informatici e digitali**, con la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- ✓ accesso alla CIG solo a seguito di **esaurimento** di strumenti contrattuali per la riduzione dell'orario di lavoro;
- ✓ **revisione e sostegno ai contratti di solidarietà**;
- ✓ **revisione dei limiti di durata con riferimento alle ore lavorabili** nel periodo di CIGS ed **incentivazione alla rotazione** tra i lavoratori da sospendere;
- ✓ **compartecipazione** delle imprese coinvolte e riduzione/rimodulazione delle aliquote contributive tra settori economici in relazione all'effettivo utilizzo;
- ✓ **revisione dell'ambito di applicazione** della CIG, CIGS e Fondi di solidarietà bilaterali con la fissazione di un termine certo per l'avvio di questi ultimi.



1. Revisione degli Ammortizzatori sociali

Sostegno alla disoccupazione involontaria

(art. 1 c. 2 let. b) punti da 1 a 6)

- ✓ Rimodulazione della durata dell'Aspi e Mini-Aspi rapportata al periodo di contribuzione del lavoratore e incremento della durata per i lavoratori con lunghe carriere contributive rilevanti;
- ✓ estensione dell'Aspi alle collaborazioni coordinate e continuative;
- ✓ introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa;
- ✓ introduzione di una prestazione post-Aspi ai lavoratori in stato di particolare disagio economico e che abbiano partecipato ad iniziative proposte dai Servizi per l'Impiego competenti;
- ✓ eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso ai servizi di carattere assistenziale.



1. Revisione degli Ammortizzatori sociali

Obbligo di attivare politiche attive per i beneficiari di ammortizzatori sociali (art. 1 c. 2 lett. c) d) ed e))

- ✓ Attivazione del beneficiario degli ammortizzatori sociali con meccanismi e interventi che incentivino la **ricerca attiva di una nuova occupazione**;
- ✓ possibilità di svolgimento di **attività a beneficio delle comunità locali**;
- ✓ adeguamento delle **sanzioni** e modalità applicative nei confronti dei lavoratori beneficiari di sostegno al reddito che non si rendano disponibili ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio delle comunità locali.



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Finalità della delega

(art. 1 c.3)

- ✓ Razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;
- ✓ istituzione di un'Agenzia Nazionale per l'occupazione;
- ✓ complessiva ridefinizione delle politiche attive e revisione delle competenze istituzionali in materia;
- ✓ semplificazioni procedurali in materia di politiche attive;
- ✓ valorizzazione della bilateralità.



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Incentivi all'assunzione

(art. 1 c. 4 lett. a) e b))

- ✓ Razionalizzazione degli incentivi esistenti alle assunzioni in particolare per i lavoratori che evidenziano una **minore probabilità** di trovare occupazione;
- ✓ riordino degli incentivi per **l'autoimpiego** e **autoimprenditorialità**, anche nella forma di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Agenzia Nazionale per l'occupazione

(art. 1, c. 4 lett. c),d),e),h),i),l),r),s))

- ✓ Partecipata da Stato e Regioni, vigilata dal Ministero del Lavoro;
- ✓ definizione delle linee di indirizzo coinvolgendo le Parti Sociali;
- ✓ attribuzione delle **competenze gestionali** in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi;
- ✓ ricollocamento del personale proveniente dalle amministrazioni e uffici soppressi (Centri per l'Impiego);
- ✓ previsioni di meccanismi di **raccordo e coordinamento**, anche a livello territoriale, delle funzioni tra Agenzia e Inps.



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Politiche attive del lavoro

(art. 1, c.4 lett. m),n),p),q),v))

- ✓ Rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
- ✓ valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, nonché degli operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare l'incontro tra domanda e offerta;
- ✓ introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
- ✓ attivazione del soggetto che cerca lavoro in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro;
- ✓ promuovere un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso accordi per la ricollocazione che coinvolgano le Agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati.



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Revisione delle competenze istituzionali in materia di politiche attive

(art. 1 c.4 lett. *f),t),u)*)

- ✓ Razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie già disponibili;
- ✓ attribuzione al Ministero del Lavoro delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
- ✓ mantenimento in capo alle Regioni delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.



Semplificazioni procedurali

(art.1 c.4 lett. g),z))

- ✓ Razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (L. 68/99) e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
- ✓ integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato, nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Semplificazioni procedurali

- ✓ valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del **fascicolo elettronico unico** contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
- ✓ **semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive**, con l'impiego delle tecnologie informatiche allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive;
- ✓ favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle **informazioni relative ai posti di lavoro vacanti**.



2. Riorganizzazione dei Servizi al lavoro e delle politiche attive

Valorizzazione della bilateralità

(art.1 c.4 let.o))

- ✓ Riordino dei **compiti assegnati alla bilateralità** nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi welfare erogati.



Finalità della delega

(art. 1 c.5)

- ✓ Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro e riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.



Procedure a adempimenti amministrativi

(art.1 c.6 lett.a),b),c),d),e),h),f))

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese con l'obiettivo di **ridurre drasticamente il numero di atti**, anche mediante norme di tipo interpretativo, attraverso:

- ✓ abrogazione di norme di carattere amministrativo inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro e di disposizioni dai forti contrasti giurisprudenziali, interpretativi o amministrativi;
- ✓ **unificazione delle comunicazioni**, alle pubbliche amministrazioni, per gli stessi eventi;
- ✓ obbligo per le P.A. di **trasmettere le comunicazioni alle altre amministrazioni competenti**, garantendo lo scambio di dati e favorendo gli accessi ai documenti;
- ✓ **divieto di richiedere dati** dei quali siano già in possesso;
- ✓ consolidamento del sistema di trasmissione in via telematica e **abolizione della tenuta dei documenti cartacei**;



Procedure a adempimenti amministrativi

- ✓ individuazione delle modalità che possano consentire di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo legati alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto;
- ✓ **revisione dell'apparato sanzionatorio**, attraverso la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro e degli altri soggetti del sistema aziendale;
- ✓ **estinzione agevolata** dei reati e degli illeciti amministrativi;
- ✓ valorizzazione degli istituti di tipo premiale attraverso la **riduzione dei premi e contributi (INAIL)** per una corretta applicazione delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese;
- ✓ semplificazione amministrativa e procedurale per favorire gli adempimenti burocratici delle imprese.



Autenticità delle dimissioni

(art.1 c.6 let.g)

- ✓ Individuazione di ulteriori modalità semplificate di accertamento della veridicità della data e della autenticità della dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al fine di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore.



Modifica degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino

(art.1 c.6 let.i))

- ✓ Deve contenere le informazioni relative ai percorsi formativi e ai periodi lavorativi della persona interessata, nonché le competenze acquisite in modo formale e informale (secondo gli indirizzi dell' Unione Europea) in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate, con l'obbiettivo di documentare il curriculum formativo e professionale della persona interessata.



Rafforzamento della lotta contro il lavoro sommerso

(art.1 c.6 let.l))

- ✓ Promozione del **principio di legalità** e priorità delle politiche volte a scoraggiare il lavoro sommerso.



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Finalità della delega

(art. 1 c.7)

- ✓ Emanare un decreto legislativo che contenga un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
- ✓ rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per i soggetti in cerca di occupazione;
- ✓ riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo;
- ✓ rendere più efficiente l'attività ispettiva.



Tempo indeterminato

(art.1 c.7 lett. b),c))

- ✓ Promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
- ✓ prevedere per le nuove assunzioni:
 - un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Licenziamenti

(art,1 c7 let. c)


Legge delega	Normativa vigente
✓ Nell'ipotesi di licenziamento per «motivi economici» un indennizzo economico crescente in relazione all'anzianità di servizio in luogo della reintegra del lavoratore;	Per le imprese con più di 15 dipendenti la reintegra è prevista nel caso in cui il Giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (il licenziamento per motivi economici è una fattispecie del licenziamento per G.M.O.)
✓ limitare il diritto del lavoratore alla reintegra nelle ipotesi di:	
▪ licenziamento nullo (tutela maternità, matrimonio, motivo illecito)	le disposizioni sul licenziamento nullo si applicano a tutte le aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati
▪ licenziamento discriminatorio	le disposizioni sul licenziamento discriminatorio si applicano a tutte le aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati
▪ specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.	le disposizioni vigenti, prevedono, per le imprese con più di 15 dipendenti, la reintegra nel caso in cui il Giudice accerti la mancanza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa
✓ Termine certi per l'impugnazione del licenziamento	Tempo determinato: 120 gg Tempo indeterminato: 60 gg



Alternanza scuola-lavoro

(art.1 c.7 let. d)

- ✓ Rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro.




- L'alternanza scuola lavoro è una particolare organizzazione della didattica e delle metodologie di insegnamento ed apprendimento tendente ad integrare, nei percorsi di istruzione, anche esperienze temporanee di lavoro.



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Revisione della disciplina delle mansioni (art.1 c.7 let. e)

- ✓ Revisione della **disciplina delle mansioni** in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento.

- 
- L'art. 2103 del c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Ogni patto contrario è nullo.
 - In casi particolari, tuttavia, in deroga all'art. 2103 del c.c. il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori tra i quali:
 - inabilità dovuta ad infortunio o malattia (art.4, comma 4, L. 68/99);
 - svolgimento di lavori a rischio per le lavoratrici in gravidanza e fino ai 7 mesi di vita del bambino (art. D.Lgs. 151/01);
 - nel corso della procedura di mobilità per evitare i licenziamenti (art.4, comma 11, L.223/91).


- ✓ I **contratti collettivi anche di secondo livello**, stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria **potranno individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge.**



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Controlli a distanza (art.1 c.7 let.f))

- ✓ Revisione della **disciplina dei controlli a distanza** sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.




- L'art.4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) vieta l'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Nell'ipotesi in cui l'utilizzo sia determinato da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, l'installazione è subordinata ad un accordo con le RSA/RSU o in mancanza ad un'autorizzazione da parte della DTL.



Compenso orario minimo

(art.1 c.7 let.g)

- ✓ Introduzione, anche in via sperimentale, del **compenso orario minimo**, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.




- Nel nostro ordinamento non è previsto un livello minimo di retribuzione fissato per via legislativa, ma trovano applicazione, a seconda dei vari settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali per ciascuna qualifica e mansione.



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Lavoro accessorio (art.1 c.7 let.h))

- ✓ Possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (art. 72, comma 4, ultimo periodo, D.Lgs. n. 276/2003).



- Il D.Lgs. n. 276/03 già prevede che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte in tutti i settori produttivi e per qualsiasi tipo di attività e demanda la rideterminazione contributiva ad un decreto interministeriale, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata Inps.



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Abrogazioni

(art.1 c.7 let.i))

- ✓ Abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.



4. Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva

Attività ispettiva (art.1 c.7 let.1))

- ✓ Razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di una **Agenzia unica per le ispezioni del lavoro**, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - INPS;
 - INAIL;
- e in coordinamento con i Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale.



Finalità della delega

(art. 1 c.8)

- ✓ Favorire un adeguato **sostegno alle cure parentali**, alle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- ✓ aggiornare le **disposizioni per la tutela della maternità**.



Sostegno alle donne

(art.1 c.9)

- ✓ Estendere, in modo graduale, il beneficio dell'indennità di maternità a **tutte le categorie di donne lavoratrici**, indipendentemente dal versamento contributivo;
- ✓ **credito d'imposta per favorire l'occupazione** delle donne lavoratrici anche autonome, con figli minori o figli disabili non autosufficienti (TAX CREDIT);
- ✓ **riequilibrare il sistema delle detrazioni** per il coniuge a carico.



Conciliazione famiglia - lavoro

(art.1 c.9)

- ✓ Incentivazione di **accordi collettivi** volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e la definizione di premi di produttività per favorire la conciliazione famiglia – lavoro, anche attraverso il telelavoro;
- ✓ compatibilmente con la normativa in materia di riposi e ferie, possibilità di **cessione di riposi** aggiuntivi spettanti in base ai CCNL, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, in favore di colleghi con figlio minore che necessita della presenza fisica del genitore e di cure costanti per il particolare stato di salute;
- ✓ maggiore **flessibilità tra congedi obbligatori e parentali** per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi vita e lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese;
- ✓ **coordinamento tra l'offerta di servizi per cure parentali** forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali con quelli del sistema dei servizi sociali e sociosanitari forniti dagli Enti locali;
- ✓ congedi dedicati alle donne inserite nei **percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** certificati dai servizi sociali del comune di residenza.

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 *Jobs Act*: cinque deleghe per la riforma del Lavoro



Revisione degli
Ammortizzatori
sociali



Riorganizzazione
dei Servizi al
lavoro e delle
politiche attive



Semplificazione
delle procedure
e degli
adempimenti
amministrativi



Riordino
delle forme
contrattuali
e dell'attività
ispettiva



Tutela
e conciliazione
delle esigenze
di cura, di vita
e di lavoro

DIREZIONE SINDACALE • WELFARE • SICUREZZA SUL LAVORO
AREA LAVORO

CORSO VENEZIA, 47 - 20121 MILANO
TEL. 027750314 - FAX 027750488
SINDACALE@UNIONE.MILANO.IT
SINDACALE.CONFCOMMERCIO.MILANO@TICERTIFICA.IT
WWW.UNIONE.MILANO.IT